

del Comune di Catania al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perchi, in caso di accoglimento, voglia determinare le condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle già stabilite dal Consiglio stesso, per richiesta del genere, e cioè: ammortamento delle tre bimestralità sospese e relativi interessi, in anni 5, o al massimo - per il caso che il Comune lo richieda - nello stesso periodo della residua durata del mutuo; tasso d'interesse del 6%; diritto di commissione dell'1% e diritto di esome; garanzia sulla sovrimposta fondiaria o, in mancanza, sulle imposte di consumo.

II.) Il Comune di Grosinone ha richiesto la sospensione, per un triennio, a decorrere dal 1940, del pagamento di parte della rata bimestrale dei due mutui di L. 1.700.000 e di L. 550.000 ciascuno, concessi dall'Istituto rispettivamente al saggio del 7% e del 6%, il primo con ammortamento in 25 anni ed il secondo con ammortamento in 30 anni.

Il debito risultante dalle rate sospese, e relativi interessi, sarebbe consolidato in un nuo-